

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3109

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica**
(RUBERTI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(PRANDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1991

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma,
della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per
le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università
di Roma

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 novembre 1972, n. 771, nell'istituire la seconda Università di Roma, prevedeva, fra l'altro, una speciale procedura ablativa per l'acquisizione delle aree, in località Tor Vergata, destinate al nuovo ateneo.

Alcuni dei decreti prefettizi di espropriazione, adottati in applicazione di tale normativa, furono impugnati davanti al TAR Lazio, il quale sollevò questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge, nella parte in cui non prevedeva un termine per il compimento delle espropriazioni e delle opere.

Nelle more del giudizio di costituzionalità fu emanata la legge 3 aprile 1979, n. 122, il cui articolo 4, comma secondo, allo

scopo di sanare la rilevata lacuna, dispone: «Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge».

La Corte costituzionale, andando in contrario avviso ad una pronuncia del Consiglio di Stato, ritenne - con ordinanza n. 724 del 9-23 giugno 1988 - che la trascritta disposizione avesse sanato *ab origine* il dedotto vizio di costituzionalità, spiegando efficacia anche in ordine alle espropriazioni adottate anteriormente alla sua entrata in vigore; dichiarò, pertanto, la manifesta

infondatezza della questione di costituzionalità dell'articolo 2 della legge n. 771 del 1972.

Tale decisione, però, non ha risolto il contrasto giurisprudenziale, tant'è che con recenti decisioni la corte di appello di Roma ha riaffermato il carattere non retroattivo dell'articolo 4 della legge n. 122 del 1979 e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità dei provvedimenti ablatori contestati.

A questo punto, appare necessario - anche in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti - un intervento legislativo che, in via di interpretazione autentica della norma in questione, dirima definitivamente il contrasto giurisprudenziale nel senso indicato dalla Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.